

SEAC RISPONDE

QUESITO

055

SETTORE

Imposte dirette

Abitazione uso promiscuo e detrazione 110%

Un professionista (avvocato) nel corso del 2021 intende iniziare dei lavori di riqualificazione energetica su un fabbricato unifamiliare di cui un vano è utilizzato dallo stesso quale studio professionale e i restanti vani sono destinati ad uso residenziale. È possibile beneficiare della nuova detrazione del 110%, e in quale misura?

In merito agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo / d'impresa (occasionale / abituale), l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis, TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del citato art. 16-bis, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo / d'impresa, la detrazione spettante è ridotta al 50%, ossia è calcolata sul 50% delle spese sostenute. Tale principio opera anche relativamente agli interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (c.d. "Sisma bonus") realizzati su immobili ad uso promiscuo nonché agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla nuova detrazione del 110% (sul punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate con le Risposte 28.1.2021, n. 65 e 22.3.2021, n. 198).

Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto può beneficiare degli interventi ammessi alla detrazione del 110% nella misura del 50% in quanto l'unità immobiliare residenziale oggetto degli interventi agevolabili è utilizzata anche per l'esercizio dell'attività professionale.

QUESITO

056

SETTORE

Imposte dirette

Distribuzione riserve srl e versamento ritenute alla fonte

Una srl nel mese di luglio 2021, dopo aver approvato il bilancio 2020, ha deliberato la distribuzione di parte delle riserve ai soci, per un importo di € 30.000. Tale somma, in base alla presunzione di distribuzione, è così composta:

- € 20.000 riferiti a utili prodotti nel 2017;
- € 10.000 riferiti a utili prodotti dal 2018, con obbligo di versamento della ritenuta del 26%.

Considerato che entro il 30.9.2021 la società corrisponderà tramite bonifico ai 2 soci “qualificati” soltanto una parte di quanto deliberato (€ 22.000) la ritenuta va versata sull'importo totale deliberato (€ 10.000) o sull'importo pagato entro il mese precedente al termine di versamento?

Con riferimento agli utili prodotti dal 2018 la Finanziaria 2018 ha equiparato la tassazione degli utili da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche “private” in società di capitali residenti a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 1, DPR n. 600/73. Va considerato che:

- in via transitoria gli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) fino al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alla specifica percentuale (58,14%, 49,72%, ecc.);
- a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007 (tassazione nella misura del 40%), poi fino all'esercizio 2016 (tassazione nella misura del 49,72%) e infine con l'utile dell'esercizio 2017 (tassazione nella misura del 58,14%).

Nel caso di specie la quota di utili prodotta nel 2017 (€ 20.000) va quindi tassata in dichiarazione dei redditi dei soci nella misura del 58,14%. Relativamente alla restante quota di utili distribuiti, in base al citato art. 27 la ritenuta va operata sugli utili corrisposti (principio di cassa), e pertanto, entro il 16.10.2021 la società è tenuta a versare la ritenuta riferita alla parte di utili prodotti dal 2018 operata sull'importo (lordo) corrisposto fino al mese di settembre, pari a € 702,70 (2.702,70 x 26%).

QUESITO

057

SETTORE

IVA

Contribuente forfetario e acquisto di beni intraUE

Un soggetto forfetario (iscritto al VIES) nel mese di luglio 2021 ha acquistato un bene da uno Stato UE ricevendo una fattura senza IVA. Per tale acquisto può / deve essere applicato il reverse charge?

Nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfetario, ai sensi dell'art. 1, comma 58, lett. c), Legge n. 190/2014 per gli acquisti intraUE è applicabile l'art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93. Di conseguenza gli acquisti da Stati UE fino a € 10.000 non sono considerati intraUE (l'IVA è assolta nello Stato di origine dei beni), salvo la possibilità di optare per l'applicabilità dell'IVA in Italia. Per importi superiori a € 10.000, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l'acquisto “*assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti*” intraUE. In particolare il contribuente deve integrare con l'IVA la fattura estera e versare l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal contribuente fa sottintendere l'esercizio della citata opzione. In caso di omesso versamento dell'IVA nel prescritto termine, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento.

■